



COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE

PROVINCIA DI VICENZA

Statuto comunale

Testo vigente a seguito modifiche ed integrazioni disposte
con deliberazione consiliare n. 4 del 08-04-2019

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	4
Articolo 1 – Autonomia Locale.....	4
Articolo 2 – Finalità.....	4
Articolo 3 – Territorio e sede comunale	4
Articolo 4 – Stemma e gonfalone	5
Articolo 5 – Programmazione e Cooperazione	5
Articolo 6 – Pari Opportunità	5
TITOLO II – FORMAZIONE DELLO STATUTO	5
Articolo 7 – Iter Procedurale	5
TITOLO III – ORDINAMENTO STRUTTURALE	6
Capo I – Organi Politici e loro attribuzioni.....	6
Articolo 8 – Organi Politici.....	6
Articolo 9 – Deliberazioni degli organi collegiali	6
Articolo 10 – Principi generali di funzionamento del Consiglio.....	6
Articolo 11 – Linee programmatiche di mandato	7
Articolo 12 – Commissioni Consiliari.....	7
Articolo 13 – Commissioni d’indagine.....	7
Articolo 14 – Stato Giuridico dei Consiglieri e Decadenza.....	8
Articolo 15 – Diritti e doveri dei Consiglieri	8
Articolo 16 – Gruppi consiliari	9
Articolo 17 – Consigliere Anziano	9
Articolo 18 – Competenze ulteriori del Consiglio.....	9
Articolo 18-bis – Deleghe e incarichi a consiglieri comunali	9
Articolo 19 – Il Sindaco. Attribuzioni generali.....	9
Articolo 20 – Attribuzioni di amministrazione del Sindaco.....	10
Articolo 21 – Attribuzioni di vigilanza del Sindaco.....	10
Articolo 22 – Attribuzioni di organizzazione del Sindaco.....	11
Articolo 23 – Impedimento permanente del Sindaco.....	11
Articolo 24 – Vicesindaco	11
Articolo 25 – Ruolo della Giunta Comunale.....	11
Articolo 26 – Composizione della Giunta	11
Articolo 27 – Nomina della Giunta	12
Articolo 28 – Funzionamento della Giunta	12
Articolo 29 – Competenze della Giunta.....	12
Articolo 30 – Ruolo degli Assessori.....	13

Capo II – Ordinamento degli uffici.....	14
Articolo 31 – Principi e criteri fondamentali dell’attività degli Uffici	14
Articolo 32 – Responsabili di Uffici e Servizi	14
Articolo 33 – Il Segretario Comunale	14
Articolo 34 – Funzioni di Direzione Generale.....	15
TITOLO IV – ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE.	15
Articolo 35 – Forme di Gestione	15
Articolo 36 – Gestione di Servizi ed Attività in forma associata.....	15
Articolo 37 – Convenzioni.....	15
Articolo 38 – Consorzi	16
Articolo 39 – Accordi di Programma	16
Articolo 40 – Protocolli d’intesa	16
TITOLO V – PARTECIPAZIONE POPOLARE.....	16
Articolo 41 – Partecipazione Popolare.....	16
Articolo 42 – Interventi nel procedimento amministrativo	17
Articolo 43 – Tutela dei contribuenti	18
Articolo 44 – Istanze, Petizioni, Proposte	18
Articolo 45 – Associazioni, organismi di partecipazione popolare, altri enti	18
Articolo 46 – Referendum.....	19
Articolo 47 – Iniziativa e consultazione referendaria.....	19
Articolo 48 – Operazioni di voto.....	20
Articolo 49 – Effetti del referendum.....	21
Articolo 50 – Difensore Civico	21

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Autonomia Locale

1. Il Comune di Grumolo delle Abbadesse è un Ente Locale Autonomo, rappresenta i propri cittadini e la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi inderogabili fissati dalla legge, per lo svolgimento delle proprie attività ed il perseguimento dei fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta i cittadini e la Comunità di Grumolo delle Abbadesse nei rapporti con lo Stato, con la Regione Veneto, con la Provincia di Vicenza ed eventualmente con Enti o Organismi Internazionali e/o Sovranazionali.
4. Il Comune realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della Comunità Locale

Articolo 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della Comunità locale, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione di altri soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa locale.
3. In particolare, il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a). Rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b). Promozione di una cultura di pace, cooperazione ed integrazione etnico – religiosa;
 - c). Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, territoriali, architettoniche, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d). Incentivazione della solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
 - e). Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f). Promozione delle attività culturali, sportive e ricreative della popolazione, con particolare attenzione alla socializzazione giovanile ed anziana;
 - g). Promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica;
 - h). Tutela della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno ai genitori nell'attività di educazione dei figli;
 - i). Garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale, favorendo la libertà di formazione;
 - j). Sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate.

Articolo 3 – Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 14,93 km², confina con il territorio dei Comuni di Gazzo Padovano, Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Montegalda, Longare, Torri di Quartesolo.
2. La Sede Municipale è ubicata nel capoluogo.

3. Le adunanze della Giunta e del Consiglio Comunale si svolgono normalmente presso la Sede Municipale; le summenzionate adunanze possono tenersi in luoghi diversi, in caso di necessità o per particolari esigenze.

Articolo 4 – Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Grumolo Delle Abbadesse.
2. Ai sensi del D.P.R. del 15.07.1956, lo stemma del Comune è trinciato; nel 1° di rosso al triregno e alle chiavi in decusse, d'argento; nel 2° d'argento al castello di rosso, torricellato di un pezzo, merlato alla ghibellina, aperto e finestrato del campo, accostato da n. 2 listelli d'azzurro in banda posti uno sopra e uno sotto il castello, con ornamenti esteriori da Comune.
3. Ai sensi del D.P.R. del 15.07.1956, il gonfalone del Comune è rappresentato da un drappo di colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Grumolo Delle Abbadesse; le parti di metallo ed i cordoni sono argentati; l'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale; nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome; cravatta e nastri sono tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento
4. Nelle cerimonie, nelle pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia opportuno rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
5. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Articolo 5 – Programmazione e Cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi eventualmente dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione dei Comuni vicini, della Provincia di Vicenza, della Regione Veneto.

Articolo 6 – Pari Opportunità

1. La pari opportunità tra uomo e donna costituisce principio inderogabile dell'azione amministrativa comunale.
2. Il Comune attua il principio della rappresentanza di genere, assicurando la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti
3. Il Comitato Pari Opportunità, disciplinato dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali, dà concreta attuazione al principio di cui al comma 1 in ambito prettamente tecnico.

TITOLO II – FORMAZIONE DELLO STATUTO

Articolo 7 – Iter Procedurale

1. Le proposte di deliberazione dello Statuto, nonché le proposte di deliberazione delle relative modifiche possono essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, solo a seguito dell'intervenuta approvazione da parte di apposita commissione consiliare.
2. La Commissione di cui al comma precedente è costituita in maniera tale da garantire la rappresentanza delle minoranze. Le modalità di costituzione e funzionamento sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

TITOLO III – ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I – Organi Politici e loro attribuzioni

Articolo 8 – Organi Politici

1. Sono organi politici del Comune:
 - a). Il Consiglio Comunale;
 - b). Il Sindaco;
 - c). la Giunta Comunale.
2. Le competenze degli organi politici sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
4. Il Sindaco è il Responsabile Istituzionale dell'amministrazione del Comune, rappresenta a livello istituzionale l'Ente, ed esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nel rispetto delle leggi dello Stato.
5. La Giunta programma e riscontra dettagliatamente l'attività gestionale degli uffici; collabora con il Sindaco nell'attività di governo del Comune; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
6. *(abrogato)*

Articolo 9 – Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari; sono fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge e dal presente statuto; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale, fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive della persona o sulla valutazione dell'azione svolta dalla persona.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici e dei Servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. I verbali delle sedute di Consiglio e di Giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10 – Principi generali di funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, da sviluppare in sede di Regolamento di Funzionamento del Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, che provvede alla sua convocazione, alla compilazione dell'ordine del giorno, alla conduzione delle sedute, alla adozione delle decisioni necessarie e/o opportune per il regolare funzionamento dello stesso, nel rispetto della legge, del presente Statuto, del Regolamento di Funzionamento.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per la deliberazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio annuale di previsione, del rendiconto della gestione, nonché per la verifica degli equilibri di bilancio, dello stato di attuazione delle linee programmatiche di mandato, dei programmi gestionali; in sessione straordinaria per tutte le altre deliberazioni di sua competenza.

4. Le modalità di convocazione e preparazione delle sedute consiliari, da definire in sede regolamentare, assicurano, a vantaggio di tutti i consiglieri, la agevole conoscibilità delle proposte da trattare, nonché la più ampia pubblicità alle sedute medesime, onde favorire la presenza dei cittadini.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento di Funzionamento

Articolo 11 – Linee programmatiche di mandato

1. Entro 90 gg. dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, deposita presso l'Ufficio di Segreteria le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Del deposito di cui al comma 1, viene trasmesso avviso ai Capigruppo consiliari. Entro 20 gg. dalla ricezione del suddetto avviso, ciascun gruppo consiliare può depositare al protocollo dell'Ente emendamenti al documento sindacale, proponendo integrazioni, adeguamenti, modifiche, abrogazioni. Nei 20 gg. successivi il Consiglio delibera sul documento del Sindaco e sugli eventuali emendamenti.
3. Il Consiglio provvede con cadenza annuale, entro il 30 dicembre di ciascun anno, a verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco, della Giunta e dei Singoli assessori; il Sindaco e gli Assessori possono esplicitare i risultati conseguiti anche avvalendosi di relazioni tecniche dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi. E' facoltà del Consiglio provvedere, nel corso del mandato, all'adeguamento delle linee programmatiche: la proposta di modifica può provenire dal Sindaco, sentita la Giunta, o dai singoli gruppi consiliari; ad essa si applica la procedura di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, nei limiti di compatibilità.
4. Entro il termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco, sentita la Giunta, sottopone all'approvazione dell'organo consiliare un documento di rendicontazione sullo stato di attuazione e sulla realizzazione delle linee programmatiche, corredato eventualmente da relazioni tecniche dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
5. In fase di prima attuazione, il deposito delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco dovrà avvenire entro 90 gg. dall'entrata in vigore del presente statuto.

Articolo 12 – Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposite deliberazioni, commissioni permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, di programmazione. Dette commissioni sono composte da consiglieri comunali, con criterio proporzionale e rappresentanza della minoranza.
2. Ai lavori delle Commissioni, su richiesta delle stesse, possono partecipare soggetti esterni, senza diritto di voto, a fini informativi e di integrazione tecnica; le Commissioni, inoltre, hanno facoltà di ricevere l'audizione di soggetti coinvolti e/o interessati dalla loro azione.
3. La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, eventualmente costituite, è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinati in sede di Regolamento di Funzionamento del Consiglio.
5. Le delibere di istituzione delle singole commissioni devono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
6. La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione alle Commissioni espressamente previste da disposizioni legislative, esclusivamente nei limiti di compatibilità.

Articolo 13 – Commissioni d'indagine

1. Le Commissioni Consiliari d'indagine sull'attività dell'Amministrazione, da costituirsi ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, dispongono dei più ampi poteri istruttori, entro i limiti prescritti dal vigente ordinamento, e si avvalgono degli uffici comunali, tenuti alla massima collaborazione e supporto; l'attività delle Commissioni normalmente si conclude con proposte operative, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.
2. Ciascuna Commissione d'indagine è composta da n. 5 Consiglieri, di cui n. 3 appartenenti al gruppo consiliare di maggioranza e n. 2 appartenenti al/ai gruppo/i d'opposizione. Non possono fare parte delle Commissioni i componenti della Giunta, nonché i Consiglieri da coinvolgere e/o coinvolti, a qualunque titolo, nelle indagini. L'elezione dei componenti di Commissione viene effettuata dal Consiglio, a scrutinio segreto, nella stessa seduta d'istituzione della commissione.
3. I Presidenti di Commissione sono eletti dalle commissioni medesime, nel proprio seno; i presidenti devono necessariamente appartenere ai gruppi consiliari d'opposizione; i presidenti convocano le commissioni e ne dirigono i lavori.
4. Trovano applicazione alle Commissioni d'indagine le regole di cui all'art. 12.

Articolo 14 – Stato Giuridico dei Consiglieri e Decadenza

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.
2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano ad un numero di sedute consiliari superiore al 50 per cento (arrotondato all'unità superiore) del totale delle sedute consiliari tenutesi nell'arco di un anno civile (01 gennaio – 31 dicembre) sono dichiarati con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, una volta accertata la rilevante quantità di assenze maturate da parte di qualsivoglia consigliere, provvede con comunicazione scritta a notificarlo dell'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il consigliere interessato ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, presentando apposite memorie, corredate eventualmente con documentazioni probatorie, entro il termine indicato nella comunicazione sindacale, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto detto termine, il Consiglio esamina la questione e conseguentemente delibera su di essa, tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.
3. Nelle ipotesi di manifesta fondatezza delle cause giustificative addotte dal Consigliere interessato, il Sindaco si limita a comunicare al Consiglio, nella prima seduta utile, la mancata maturazione dei presupposti del procedimento di decadenza.

Articolo 15 – Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, e proposte di deliberazione, da inoltrare al Sindaco.
2. I consiglieri hanno il diritto di ottenere, da parte del Sindaco, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni da sottoporre all'organo consiliare, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai Responsabili degli Uffici e dei Servizi del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite in sede regolamentare, hanno diritto di accedere agli atti e documenti comunali e di conoscere altresì gli ulteriori atti utilizzati ai fini dell'attività amministrativa; sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. La richiesta di accesso deve comunque essere circostanziata ed adeguatamente motivata.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 16 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento di Funzionamento del Consiglio; ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, unitamente all'indicazione del nome del capogruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more dell'esercizio, i gruppi coincidono con le liste elettorali rappresentate in Consiglio, il capogruppo di maggioranza con il consigliere eletto nella lista di maggioranza non appartenente alla Giunta che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze elettorali, i capigruppo di minoranza con i candidati non eletti alla carica di Sindaco.
3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non coincidenti con le liste elettorali in cui sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno n. 3 membri; in caso di coincidenza, il suddetto limite non assume rilievo.
4. E' istituita la conferenza dei capigruppo, che contribuisce alla organizzazione dei lavori consiliari, ed alla informazione sugli stessi. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza sono determinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 17 – Consigliere Anziano

1. Il Consigliere Anziano esercita le funzioni di Presidente del Consiglio in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco.
2. Il Consigliere Anziano è individuato ai sensi dell'art. 40, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 267/2000.

Articolo 18 – Competenze ulteriori del Consiglio

1. In aggiunta alle competenze legislativamente fissate, il Consiglio, a livello di indirizzo politico, delibera su qualsiasi argomento di interesse locale.

Articolo 18-bis – Deleghe e incarichi a consiglieri comunali

1. Per un più efficace svolgimento del mandato ed un migliore collegamento istituzionale tra gli organi eletti e la collettività, il sindaco può conferire ai consiglieri comunali deleghe su singole materie specifiche o settori organici di materia.
2. Il consigliere delegato svolge, nella materia lui delegata, approfondimenti collaborativi volti all'esercizio diretto da parte del sindaco, o dell'assessore di riferimento, delle funzioni proprie, nonché ogni altra attività espressamente delegata dal Sindaco, con i limiti di cui al comma successivo.
3. Il consigliere delegato, indipendentemente dalla delega ricevuta:
 - a). non può adottare atti che impegnino il Comune nei confronti di terzi;
 - b). non può svolgere compiti di amministrazione attiva o compiti di gestione;
 - c). non riceve alcuna indennità per lo svolgimento dell'attività delegata.

Articolo 19 – Il Sindaco. Attribuzioni generali

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco rappresenta istituzionalmente il Comune ed è responsabile dell'andamento generale dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore generale, se nominato, ed ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti, e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre poteri di indirizzo e vigilanza sulla attività degli assessori e delle strutture gestionali.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, provvede – direttamente o partecipando alle assemblee degli organi collegiali – alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei componenti degli organi di governo ed assembleari di Enti, Aziende, Società, Consorzi, Istituzioni. Non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità a consigliere comunale ed a sindaco gli incarichi conferiti ai sensi del periodo precedente.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, sentite le associazioni di categoria interessate, al coordinamento ed alla riorganizzazione degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio comunale, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, ed in particolare le esigenze dei lavoratori.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione e di vigilanza, nonché poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

Articolo 20 – Attribuzioni di amministrazione del Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza istituzionale dell'Ente, può delegare l'esercizio delle sue funzioni o di parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'andamento generale dell'Amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune, specificatamente dei singoli assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i Comizi Elettorali per i referendum locali previsti dall'art. 8 del d.lgs. 267/2000;
 - d) adotta ordinanze contingibili e urgenti, nei limiti previsti dalla legge;
 - e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo; revoca il Segretario comunale, per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta comunale
 - f) *(abrogata)*;
 - g) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi;
 - h) conferisce gli incarichi esterni di conduzione di uffici e servizi e/o di alta specializzazione, previa deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 21 – Attribuzioni di vigilanza del Sindaco

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, può acquisire presso tutti gli uffici e servizi comunali informazioni ed atti, anche riservati, senza limitazioni di sorta; può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, gli enti appartenenti e/o partecipati dal Comune, tramite i rappresentanti legali degli stessi.
2. Il Sindaco può attivare, avvalendosi eventualmente del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, indagini e verifiche sulle attività amministrative del Comune.

3. Il Sindaco assume e promuove iniziative atte ad assicurare che Uffici, Servizi, Aziende Speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività nel rispetto dei programmi approvati dai competenti organi.

Articolo 22 – Attribuzioni di organizzazione del Sindaco

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Articolo 23 – Impedimento permanente del Sindaco

1. L'impedimento permanente del Sindaco viene esaminato da una commissione di n. 3 membri, eletta dal Consiglio Comunale, composta da soggetti estranei al Consiglio ed esperti in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza dal Consigliere Anziano, che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.
3. La Commissione relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento, entro 30 gg. dalla nomina; il Consiglio si pronuncia conseguentemente sulla relazione.

Articolo 24 – Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina tra i componenti della Giunta un Vice-Sindaco.
2. Il Vicesindaco ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, nei casi previsti dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, gli subentra l'Assessore Anziano.
4. Il subentro di cui al comma precedente lascia comunque impregiudicate le competenze del Consigliere Anziano.

Articolo 25 – Ruolo della Giunta Comunale

1. La Giunta è organo di impulso del Consiglio e di programmazione dettagliata, provvede al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza
2. La Giunta articola e sviluppa gli obiettivi politico-amministrativi definiti dal Consiglio in obiettivi gestionali, affidandone la realizzazione ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi e al Segretario comunale, ove possibile; vigila sul conseguimento degli obiettivi gestionali.

Articolo 26 – Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore al numero massimo previsto dalla legge, nominati dal Sindaco, in modo tale da assicurare la presenza di entrambi i sessi, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni ovvero nella prima seduta successiva ad ulteriori nomine. Il numero minimo degli assessori non può comunque essere inferiore a due. Uno degli Assessori è nominato vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere e provvisti di particolare competenza e/o esperienza tecnica e/o amministrativa.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute consiliari e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 27 – Nomina della Giunta

1. Il Vicesindaco e gli altri Assessori sono nominati dal Sindaco e da questi presentati al Consiglio Comunale nella 1^a seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può integrare, in corso di mandato, la composizione della Giunta, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal presente Statuto.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. In caso di revoca o dimissioni degli Assessori, il Sindaco è tenuto alla nomina di nuovi assessori entro quindici giorni solo nell'ipotesi in cui il numero degli assessori sia sceso al di sotto del limite minimo fissato dal presente statuto.
5. I provvedimenti di revoca degli Assessori e di nomina di nuovi assessori in corso di mandato vanno comunicati al Consiglio nella 1^a seduta utile. Tutti i provvedimenti di nomina e revoca degli Assessori devono essere affissi all'Albo Pretorio.
6. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco o di dimissioni, la giunta rimane in carica sino al giorno della proclamazione degli eletti, in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Articolo 28 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori.
2. Il Sindaco stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni della giunta, prendendo anche in considerazione gli argomenti proposti dai singoli assessori.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
4. Le sedute della Giunta sono validamente costituite se sono presenti la maggioranza dei componenti.

Articolo 29 – Competenze della Giunta

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge e nell'esercizio delle funzioni di Governo dell'Ente, la Giunta Comunale:
 - a) propone al Consiglio comunale gli argomenti su cui deliberare; predispone gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione, da sottoporre all'approvazione consiliare;
 - b) approva il Regolamento per la organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali, nel rispetto dei criteri generali fissati dal Consiglio;
 - c) determina gli obiettivi gestionali, nel rispetto dei limiti politico-amministrativi fissati dal Consiglio; affida il conseguimento degli obiettivi gestionali ai Responsabili degli uffici e dei servizi, mettendo a loro disposizione le opportune risorse strumentali, umane e finanziarie; vigila sul conseguimento degli obiettivi gestionali ed adegua gli stessi nel corso dell'esercizio finanziario; stabilisce il grado di importanza degli obiettivi gestionali, individuando le priorità; riscontra, avvalendosi del nucleo di valutazione o servizio di controllo interno, i livelli di

conseguimento degli obiettivi gestionali, anche ai fini della corresponsione delle indennità di risultato ai Responsabili Gestionali;

- d) (*abrogata*);
- e) conferisce mandato al Sindaco per l'eventuale affidamento di incarichi esterni di conduzione di Uffici e Servizi Comunali e/o di alta specializzazione;
- f) adotta la proposta di programmazione triennale dei lavori pubblici, da sottoporre all'approvazione del Consiglio; approva i progetti di opere pubbliche non comportanti varianti al P.R.G.; approva le varianti in corso d'opera di lavori pubblici che non rientrino nelle competenze del Responsabile del Procedimento;
- g) conferisce mandato al Sindaco e/o ai Responsabili degli Uffici per la stipulazione di accordi con Enti esterni (pubblici e privati) quando non vengono integrati gli estremi della competenza consiliare;
- h) nomina i componenti del nucleo di valutazione – servizio di controllo interno;
- i) programma il fabbisogno e le assunzioni di personale;
- j) nomina i componenti della Delegazione trattante di parte pubblica, ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i dipendenti dell'ente; stabilisce le direttive di contrattazione, vincolanti per la delegazione di parte pubblica; autorizza la sottoscrizione degli Accordi Decentrati Integrativi con i dipendenti dell'Ente; determina gli indirizzi di concertazione;
- k) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- l) determina i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed agevolazioni economiche di qualunque genere ad enti e persone, nel rispetto dell'apposito Regolamento Comunale;
- m) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- n) costituisce, a vantaggio di terzi, diritti reali sui beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune; acquisisce, a vantaggio del Comune, diritti reali sui beni immobili di terzi;
- o) costituisce l'Ufficio Elettorale Comunale;
- p) definisce le modalità organizzative e fissa la data di convocazione dei Comizi Elettorali per i referendum di rilievo locale;
- q) adotta i provvedimenti locali di "alta amministrazione", ad elevata discrezionalità politico-amministrativa;
- r) attiva e cura "*in itinere*" azioni politico-amministrative di sostegno o contrasto, rispetto a qualsivoglia iniziativa, progetto e/o problematica di rilievo locale, definendo anche nel dettaglio le modalità di intervento;
- s) esercita tutte le competenze conferitele da leggi e regolamenti.

Articolo 30 – Ruolo degli Assessori

1. Gli Assessori esercitano le funzioni sindacali di amministrazione e vigilanza locale, nei limiti della delega conferita loro dallo stesso Sindaco. La delega e l'ambito della stessa sono contenuti nel provvedimento sindacale di nomina.
2. Gli assessori propongono alla Giunta gli obiettivi gestionali dei relativi settori di competenza, vigilano sul conseguimento degli obiettivi gestionali adottati, ne propongono l'adeguamento in corso di esercizio; nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sul conseguimento degli obiettivi gestionali, possono emanare direttive, limitatamente ai responsabili dei Servizi di competenza

3. E' Assessore Anziano il consigliere, componente della Giunta, che ha ricevuto il maggior numero di preferenze elettorali; a parità di preferenze elettorali, la maggiore età anagrafica diviene criterio di precedenza. L'Assessore Anziano esercita le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, fatte salve le attribuzioni del Consigliere Anziano.

Capo II – Ordinamento degli uffici

Articolo 31 – Principi e criteri fondamentali dell'attività degli Uffici

1. L'attività degli Uffici si espleta secondo i seguenti principi e persegue le seguenti finalità:
 - a) Organizzazione del lavoro per programmi, progetti ed obiettivi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e del livello di efficacia dell'azione svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) accrescimento dell'efficienza degli uffici e dei servizi, mediante un progressivo miglioramento nell'utilizzo delle risorse umane, da attuarsi attraverso la cura della formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;
 - d) garanzia delle pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori;
 - e) superamento della rigida separazione delle competenze nella ripartizione del lavoro, massima collaborazione tra gli uffici e massima flessibilità delle strutture e del personale, in coerenza con il principio della esigibilità delle mansioni professionalmente equivalenti;
 - f) *lettera abrogata con d.c.c. n. 5/2003*
2. Il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi individua forme e modalità di attuazione dei suriportati principi e – in attuazione del disposto di cui all'art. 53, comma ventitré, della legge 23-12-2000, n. 388 – può attribuire al Sindaco o agli Assessori la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, anche in deroga ad eventuali contrarie o incompatibili disposizioni del presente Statuto.

Articolo 32 – Responsabili di Uffici e Servizi

1. I Responsabili degli Uffici e dei Servizi dirigono le unità operative cui sono preposti. Ad essi spetta la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria dell'Ente, mediante autonomi poteri di entrata, di spesa e di organizzazione delle risorse assegnate, in vista del conseguimento degli obiettivi predeterminati. Sono comunque fatte salve le competenze del Segretario Comunale
2. Nell'esercizio delle competenze gestionali e nell'alveo degli obiettivi predefiniti della Giunta, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi sono investiti della legittimazione processuale attiva e passiva ed hanno il potere di promuovere l'azione giudiziale, di resistere in giudizio, di conciliare e di transigere le liti.
3. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può conferire a soggetti esterni – mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o (eccezionalmente e con apposita motivazione) di diritto privato – incarichi per la Direzione e Responsabilità di Uffici e Servizi ovvero di alta specializzazione, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - a) durata del contratto non superiore a quella del mandato elettivo;
 - b) osservanza dei limiti derivanti dalla dotazione organica;
 - c) sussistenza, in capo all'incaricato, dei requisiti professionali richiesti per la qualifica da ricoprire.

Articolo 33 – Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale costituisce, nell'ambito della struttura burocratica dell'Ente, il vertice organizzativo nonché di raccordo tra le attività di governo, di competenza degli organi politici, e quelle di gestione, di competenza dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi.
2. Il Segretario, professionista pubblico al servizio del Comune, svolge, nel rispetto della legge, che ne disciplina lo stato giuridico, il ruolo e le funzioni, compiti di collaborazione, di informazione e consulenza giuridico – amministrativa, anche propositivi, nei confronti di tutti gli organi dell'Ente, politici e burocratici. In assenza di direttore generale esterno, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi e ne coordina l'attività, con le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
3. Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura direttamente, o a mezzo di funzionario di sua fiducia, la redazione dei relativi verbali.
4. Il Segretario Comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro.

Articolo 34 – Funzioni di Direzione Generale

(Abrogato)

TITOLO IV – ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

Articolo 35 – Forme di Gestione

1. In aggiunta ai servizi istituzionali, il Comune può istituire e gestire servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e di servizi o l'esercizio di attività, rivolti al perseguimento di fini sociali e/o alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La scelta delle modalità di svolgimento di ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto, privilegiando le forme sovracomunali.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale, la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di azienda speciale, consorzio o società di capitali.
4. Per gli altri servizi, la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzioni, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzioni o consorzi.
5. Nell'organizzazione dei servizi, devono comunque essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini.

Articolo 36 – Gestione di Servizi ed Attività in forma associata

1. Il Comune per l'esercizio di servizi o funzioni, per l'attuazione di opere, interventi, programmi d'intervento, e finanche per lo svolgimento di singole attività, indirizza la propria azione al principio dell'associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con gli altri Enti Pubblici interessati.

Articolo 37 – Convenzioni

3. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare con altri enti pubblici apposite convenzioni, nelle quali siano previsti i fini del convenzionamento, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere: a) la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo; ovvero b) la delega delle funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che operi in luogo e per conto degli enti deleganti.

Articolo 38 – Consorzi

1. Il Consiglio Comunale promuove la costituzione del consorzio tra enti per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni.
2. Il Consorzio è normalmente indirizzato alla gestione di servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale ed all'esercizio congiunto di funzioni giustificato da esigenze di efficienza, efficacia ed economia di scala.
3. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio Comunale approva una convenzione costitutiva del Consorzio, disciplinante i rapporti tra gli enti partecipanti e – in aggiunta al contenuto fissato dalla legge – prevedente l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
4. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente, nel rispetto delle norme previste dalla legge per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
5. Il consorzio assume carattere polifunzionale, quando gli enti partecipanti intendano gestire una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Articolo 39 – Accordi di Programma

1. Il Comune, per la realizzazione di opere, interventi o programmi d'intervento, che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di una pluralità di soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed inoltre:
 - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e la regolazione dei relativi rapporti tra gli enti coinvolti;
 - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco assume l'iniziativa per l'avvio dell'intesa e stipula l'accordo nel rispetto del mandato ricevuto dal Consiglio.

Articolo 40 – Protocolli d'intesa

1. Per lo svolgimento in forma associata di singole iniziative, il Comune può stipulare con altri Enti Pubblici appositi protocolli d'intesa (deliberati dalla giunta).
2. Ai protocolli d'intesa si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina delle convenzioni.

TITOLO V – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Articolo 41 – Partecipazione Popolare

1. Il Comune garantisce e promuove il coinvolgimento e l'intervento dei cittadini, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni di categoria nell'attività dell'ente, al fine di

assicurare il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza, la rispondenza alle esigenze locali dell'azione amministrativa.

2. Per gli stessi fini, il Comune favorisce le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Agli interessati sono, inoltre, riconosciute forme dirette e semplificate di tutela delle posizioni giuridicamente rilevanti, mediante l'attivazione di confronti, in vista, tra l'altro, della eventuale conclusione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti, sempre nel rispetto dell'interesse pubblico.
4. Prima dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, il Sindaco convoca e presiede un'assemblea pubblica aperta a tutta la cittadinanza, nella quale vengono illustrati i programmi, gli obiettivi e le scelte dell'Amministrazione, nonché i risultati conseguiti; in tale sede, i cittadini possono formulare proposte e osservazioni, eventualmente recepirabili negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.
5. L'Amministrazione può comunque ed in qualsiasi tempo, nel rispetto delle regole di cui al presente titolo, attivare forme di consultazione della cittadinanza, per acquisirne il parere su specifiche questioni, sia attraverso il confronto diretto in assemblee pubbliche, sia mediante la divulgazione di questionari o con altre modalità utili al raggiungimento dello scopo.
6. Gli istituti partecipativi sono assicurati a tutti i soggetti regolarmente residenti sul territorio comunale, nel rispetto delle modalità e dei limiti fissati dal presente titolo; pertanto, il termine "cittadini", ai fini del presente titolo, qualifica, tra gli altri, anche gli stranieri regolarmente residenti sul territorio comunale, sia appartenenti all'Unione Europea, sia esterni all'Unione Europea.

Articolo 42 - Interventi nel procedimento amministrativo

1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, salvi i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi attivabili è riconosciuta sia in capo a soggetti singoli, sia a soggetti collettivi portatori di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento ha l'obbligo di informare gli interessati dell'avvio dello stesso, mediante comunicazione scritta contenente le indicazioni previste dalla legge.
4. Il regolamento definisce le modalità di individuazione dei responsabili dei procedimenti.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la quantità dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi renda particolarmente gravosa l'informazione di avvio del procedimento di cui al comma 3, la comunicazione personale è sostituibile da apposita pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o da altri mezzi idonei.
6. Gli aventi diritto, entro 15 giorni dalla comunicazione personale, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti con l'oggetto del procedimento, che l'Amministrazione deve prendere in considerazione.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 10 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sulla accoglibilità delle stesse e trasmettere la documentazione all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale, formulando la proposta di decisione; il termine di cui al presente comma può essere, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, motivatamente differito, in stretta adesione con specifiche esigenze istruttorie di particolare complessità o con l'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio nel periodo di riferimento; del differimento viene data tempestiva comunicazione agli interessati.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere congruamente motivato; è ammissibile e auspicabile un preventivo contraddittorio orale.
9. I soggetti di cui al comma 1 hanno il diritto di prendere visione di tutti gli atti del procedimento, esclusi quelli sottratti all'accesso per la tutela della riservatezza altrui.

Articolo 43 – Tutela dei contribuenti

1. A tutela dei contribuenti, il presente Statuto recepisce nell'ordinamento comunale i principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente ed in particolare:
 - a. il principio della chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
 - b. il principio della irretroattività delle norme tributarie;
 - c. il principio della informazione del contribuente;
 - d. il principio della semplificazione della procedura tributaria;
 - e. il principio del contraddittorio con il contribuente e del diritto d'interpello del contribuente;
 - f. il principio della chiarezza e della motivazione dei singoli provvedimenti tributari;
 - g. il principio della tutela della integrità patrimoniale del contribuente;
 - h. il principio della rimessione in termini del contribuente per cause di forza maggiore;
 - i. il principio della tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente;
 - j. il principio della garanzia del contribuente sottoposto a verifica.
2. I suddetti principi trovano attuazione e sviluppo nei regolamenti disciplinanti le entrate tributarie del Comune.

Articolo 44 – Istanze, Petizioni, Proposte

1. I cittadini, singolarmente o in forma collettiva, le associazioni e i comitati possono rivolgere agli organi dell'ente sollecitazioni su questioni di interesse generale e/o collettivo, dirette a stimolarne l'intervento, anche mediante proposte di adozione di provvedimenti amministrativi e sottoporre all'attenzione degli organi stessi comuni esigenze. Ai fini di cui al presente comma, i cittadini e le associazioni si avvalgono di istanze, petizioni, proposte.
2. Con l'istanza, chiunque, singolo o associato, rivolge all'Amministrazione interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa; all'istanza va data risposta motivata entro 30 giorni.
3. Con la petizione, viene sollecitato l'intervento dell'Amministrazione Comunale per la soluzione di una questione di interesse generale e/o collettivo. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 20 cittadini e le relative firme possono essere raccolte senza particolari formalità.
4. Con la proposta, viene presentata all'Amministrazione Comunale una specifica soluzione rispetto ad una questione di interesse generale e/o collettivo. La proposta deve essere sottoscritta da almeno n. 50 cittadini maggiorenni e le relative firme possono essere raccolte senza particolari formalità.
5. Il Sindaco trasmette, entro 20 giorni dal ricevimento, le petizioni e le proposte agli organi competenti, nonché ai capigruppo consiliari; gli organi competenti devono assumere, entro 30 giorni, una decisione espressa e motivata sul "*petitum*"; essi potranno avvalersi di confronti diretti con i rappresentanti dei promotori delle richieste e dovranno valutare la eventualità di pervenire al perfezionamento di accordi.
6. Il Sindaco verifica l'opportunità di far precedere le decisioni su petizioni e proposte da dibattiti pubblici e discussioni consiliari.
7. Le decisioni su petizioni e proposte vengono affisse all'Albo Pretorio e sulle bacheche comunali

Articolo 45 – Associazioni, organismi di partecipazione popolare, altri enti

1. Il Comune valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa ed organismo di partecipazione popolare che persegua riconosciute finalità di interesse locale.

2. Compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento, il Comune può destinare specifici fondi e concedere in uso alle Associazioni locali pubblici, in vista del conseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Gli organismi di partecipazione popolare interloquiscono nella elaborazione degli indirizzi politico – amministrativi di pertinenza: a tal fine, possono presentare proposte, rilievi, osservazioni e avvalersi, nei limiti di compatibilità con la funzionalità degli uffici, delle strutture comunali
4. Il Comune organizza una consulta permanente delle associazioni e degli organismi di partecipazione popolare, onde evitare scollamenti tra programmazione amministrativa e effettive esigenze della collettività locale.
5. Il Comune istituisce un tavolo permanente di concertazione con i rappresentanti delle categorie produttive, onde assicurare un confronto preventivo sulle decisioni da adottarsi nel settore.
6. La possibilità di accesso ai fondi comunali si estende anche ad Enti ed Istituzioni operanti sul territorio comunale per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

Articolo 46 – Referendum

1. L'istituto del referendum è diretto a realizzare il raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità locale e l'azione amministrativa comunale.
2. Sono attivabili referendum esclusivamente consultivi, nelle materie riservate alla competenza del Comune, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che possano trovare sintesi nell'azione amministrativa. Essi possono essere promossi su questioni che attengano a scelte dell'Amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni riguardanti il Comune ed il suo sviluppo.
3. Non possono essere indetti referendum su:
 - a). prezzi pubblici, tariffe e tributi locali;
 - b). attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c). materie e/o argomenti rispetto ai quali il Comune non abbia potestà normativa e/o amministrativa
 - d). argomenti già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. Non possono essere indetti referendum in coincidenza di consultazioni elettorali comunali e/o provinciali. A tal fine, il periodo di interdizione dei referendum decorre dalla data di pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi elettorali e si protrae sino al trentesimo giorno successivo alla data di proclamazione dei risultati. I referendum già indetti sono rinviati con provvedimento del Sindaco ad altra data.
5. Possono essere votati più quesiti nella stessa seduta referendaria.
6. Non può svolgersi più di una seduta referendaria all'anno.

Articolo 47 – Iniziativa e consultazione referendaria

1. L'iniziativa referendaria può essere assunta dal Consiglio Comunale o dal 10% dei cittadini maggiorenni, arrotondato all'unità superiore. Ai fini del presente articolo, si considerano cittadini tutti i soggetti regolarmente residenti sul territorio comunale; non assume rilievo il mero domicilio e/o insediamento commerciale; non vanno computati, a nessun titolo, i soggetti di cui al comma 11, lett. a) e b).
2. Il Consiglio Comunale promuove il referendum consultivo mediante apposita deliberazione, con la quale formula il quesito referendario in maniera chiara ed univoca e demanda alla giunta la definizione degli aspetti organizzativi e la fissazione della data della consultazione, comunque in una domenica compresa entro i 90 giorni successivi all'esecutività della deliberazione dell'organo esecutivo. La data delle consultazioni è resa pubblica mediante

decreto sindacale di convocazione dei comizi referendari, da affiggere all'Albo Pretorio del Comune e nelle bacheche comunali.

3. I cittadini maggiorenni assumono l'iniziativa referendaria attraverso la costituzione di un Comitato o gruppo di promotori, da comunicare al protocollo dell'Ente unitamente al quesito referendario. Il Comitato cura l'elaborazione del quesito referendario in maniera chiara ed univoca, nonché la raccolta delle sottoscrizioni autenticate del quesito, nella quantità prevista dal comma 1 e tra i soggetti individuati ai sensi dei commi 1 e 11 del presente articolo. Ai suddetti fini, ci si avvale dei moduli predisposti dall'Ufficio Elettorale del Comune, contenenti:
 - a) l'indicazione dei componenti del Comitato o gruppo dei promotori;
 - b) la formulazione del quesito referendario;
 - c) lo spazio per l'apposizione delle sottoscrizioni e delle relative autenticazioni.
4. I moduli di cui al comma 3 sono predisposti dall'Ufficio Elettorale Comunale entro 20 giorni dalla ricezione del quesito referendario.
5. Le sottoscrizioni referendarie devono essere raccolte entro 60 giorni dalla consegna dei moduli referendari da parte dell'Ufficio Elettorale Comunale; il termine di cui al presente comma è perentorio.
6. L'Ufficio Elettorale Comunale, compatibilmente con le esigenze di servizio, offre la massima collaborazione nell'espletamento degli adempimenti di cui al comma 3.
7. E' costituita una commissione tecnica, composta dai seguenti funzionari: Segretario Comunale, in qualità di Presidente, Responsabile del Servizio Elettorale Comunale, Responsabili dei servizi competenti per materia. La Commissione esamina i quesiti proposti dagli elettori e decide sulla ammissibilità degli stessi; la commissione fonda la sua decisione sulla regolarità delle modalità di presentazione dei quesiti e di raccolta delle sottoscrizioni, sulla congruità del numero delle sottoscrizioni presentate, sulla proponibilità dell'argomento di consultazione ai sensi dell'art.45 e/o della vigente normativa, sulla comprensibilità inequivoca del quesito referendario.
8. Entro 30 giorni dalla chiusura delle operazioni di presentazione del quesito referendario, la Commissione conclude le operazioni di verifica di cui al comma 4 e dichiara l'ammissibilità o l'inammissibilità della proposta di referendum.
9. Nell'ipotesi in cui la Commissione si sia pronunciata per l'ammissibilità della proposta di referendum, essa trasmette la relativa documentazione alla Giunta, la quale definisce con apposita deliberazione le modalità organizzative della consultazione e individua la data della votazione, comunque in una domenica compresa entro i 90 giorni successivi all'esecutività della deliberazione stessa. La data delle consultazioni è resa pubblica mediante decreto sindacale di convocazione dei comizi referendari, da affiggere all'Albo Pretorio del Comune e nelle bacheche comunali.
10. L'esito negativo dell'esame di ammissibilità del referendum è comunicato dal Sindaco ai cittadini, mediante affissione del testo del quesito e della decisione della Commissione negli appositi spazi comunali.
11. Possono partecipare, a qualsiasi titolo, alle fasi dell'iniziativa e della consultazione referendaria tutti i "cittadini" maggiorenni, ai sensi del presente articolo; sono esclusi dalle stesse unicamente:
 - a). i minori d'età;
 - b). i soggetti a cui sia stato interdetto l'elettorato attivo.

Articolo 48 - Operazioni di voto

1. Il Responsabile del Servizio Elettorale Comunale organizza le operazioni di voto, attenendosi alle direttive impartite dalla Giunta e nomina con proprio provvedimento gli scrutatori ed i presidenti di seggio, scegliendoli tra i dipendenti del Comune o sorteggiandoli dagli appositi albi

2. Le operazioni di voto si svolgono nella giornata domenicale resa pubblica attraverso il provvedimento sindacale di convocazione dei comizi referendari, dalle ore 07:00 alle ore 22:00.
3. La consultazione referendaria è valida se vi partecipa almeno il 50% +1 degli aventi titolo.
4. Il quesito referendario è accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale dei voti validi attribuiti alla risposta negativa.
5. L'esito referendario è proclamato dal Sindaco entro 7 giorni dalla chiusura delle operazioni elettorali.
6. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme statali in materia di referendum ed elezioni, nei limiti di compatibilità.

Articolo 49 – Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato referendario di accoglimento, l'organo politico competente è tenuto a pronunciarsi sullo stesso.
2. I provvedimenti che non recepiscano l'accoglimento del quesito referendario, devono essere congruamente motivati ed adottati previo voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo competente.

Articolo 50 – Difensore Civico

(Abrogato)